



Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA

**TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NELLA RADA E NEL PORTO DI
PORTO TORRES**

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Torres:

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo n. 17171 in data 28.09.2023, presentata dalla Moby S.p.a. per ottenere l'adeguamento tariffario del servizio di rimorchio, biennio 2023/2024, nel complesso portuale di Porto Torres;
- VISTO** l'atto formale quindicennale n. 01/2007 in data 28.11.2007, con il quale l'Amministrazione Marittima ha concesso alla Moby S.p.a. l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Porto Torres;
- VISTA** la proroga *ex-lege* di anni 1 (uno) della concessione demaniale marittima sopra menzionata, ai sensi dell'art. 199 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;
- VISTA** l'autorizzazione n°01/2015 Demaniale in data 17/03/2015 con la quale l'Amministrazione Marittima, ai sensi dell'art. 24 del Reg.Cod.Nav., ha proceduto alla sostituzione definitiva del R.re Azimutale "Mascalzone Scatenato" – CA 583 – con il R.re Azimutale "Alessandro Onorato" – CA 579;
- VISTA** la propria ordinanza n. 60/95 in data 28/12/1995 relativa al sistema di commisurazione delle tariffe per il servizio di rimorchio;
- VISTA** la propria ordinanza n. 34/2007 in data 10/07/2007 che approva e rende esecutivo il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di Porto Torres";
- VISTA** la propria ordinanza n. 61/2008 in data 22/10/2008 relativa all'obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di Porto Torres;
- VISTA** la propria ordinanza n. 12/2020 in data 03.03.2020 relativa all'obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio mediante impianto semaforico;
- VISTA** la propria ordinanza n. 86/2019 in data 28/11/2019 relativa alle tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Porto Torres;
- VISTA** la propria ordinanza n. 71/2021 in data 15/12/2021 relativa alle tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Porto Torres – biennio 2021/2022;
- VISTA** la circolare prot. DEM3/1589 in data 17.06.2003, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disciplinato i criteri e i meccanismi di

formazione delle tariffe per il servizio di rimorchio e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA** la circolare prot. M_TRA/DINFR/7884 in data 10/07/2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante "Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale: modifiche e integrazioni alle disposizioni recate dalle circolari prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003 e successive";
- VISTO** la circolare prot. n. 8052 datata 16.03.2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante "Circolare n. 1589/2003. Criteri e meccanismi tariffari per il servizio di rimorchio portuale. Numeri indice per l'anno 2023";
- VISTA** la nota n. 18536 in data 20.10.2023 con la quale questa Capitaneria di Porto ha comunicato alla Moby S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. l'avvio dell'istruttoria della suddetta richiesta di adeguamento tariffario e contestualmente, ai sensi dell'art. 10 bis, c.1, sospeso i termini del procedimento amministrativo;
- VISTA** l'integrazione all'istanza di revisione e adeguamento delle tariffe presentata in data 17/11/2023 dalla Moby Spa;
- VISTA** la nota n. 21497 in data 11.12.2023 con la quale questa Capitaneria di Porto ha richiesto alle Associazioni di categoria il proprio motivato parere in merito alla congruità della variazione tariffaria richiesta;
- VISTA** la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna n. 920 del 12/01/2024 assunta a protocollo in data 12/01/2024 al n. 834;
- VISTA** la nota di CONFITARMA assunta al protocollo in data 11/01/2024 al n° 777;
- VISTA** la nota di FEDERIMORCHIATORI prot. 1719 del 08/01/2024 assunta a protocollo in data 08/01/2024 al n° 431;
- VISTA** la nota di ASSARMATORI prot. n. 238/2023 del 21/12/2023;
- VISTA** la nota di ASSORIMORCHIATORI prot. 3184/24 del 10/01/2024 assunta a protocollo in data 11/01/2024 al n° 679;
- CONSIDERATE** le peculiari caratteristiche tecniche nautiche del porto di Porto Torres nonché la presenza all'interno del bacino industriale di impianti che trattano prodotti chimici, petroliferi e, comunque, merci pericolose nonché di una centrale termoelettrica alimentata a carbone;
- RITENUTO** che l'attuale organizzazione del servizio di rimorchio nel porto di Porto Torres garantisce standard di sicurezza adeguati alla tipologia dei traffici del porto sia in funzione delle dimensioni delle navi sia della tipologia delle merci trasportate nonché in relazione al numero di passeggeri trasportati;
- CONSIDERATO** che la variazione tariffaria nella misura di +5,02% deriva dalla corretta applicazione della formula prevista a tale riguardo dalle normative vigenti;
- CONSIDERATI E VALUTATI** gli atti acquisiti in funzione delle richiamate fonti normative ed in particolare rilevata la completezza della documentazione pertinenze all'istanza;
- VALUTATI** gli atti acquisiti nel corso del suddetto iter istruttorio;
- VISTA** la legge n. 84/94 recante il "riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 30, 66, 81, 101, 1173 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60 e 542 del relativo Regolamento di esecuzione,

DETERMINA

l'aumento delle tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di Porto Torres, pari al **5,02%** (cinque virgola zero due) per il biennio 2024-2025.

ORDINA

Articolo 1

1. Per prestazione di rimorchio, agli effetti tariffari, si intende una prestazione di durata non superiore a un'ora.
2. Le tariffe si intendono stabilite per ogni rimorchiatore impiegato.
3. La prestazione di rimorchio ha inizio al momento dell'ingaggio, ossia nel momento in cui viene inoltrata la richiesta, comunque effettuata.
4. Le tariffe si intendono stabilite per operazioni di rimorchio con cavi forniti dalla nave.

Articolo 2

1. Per il servizio di rimorchio-manovra delle navi in rada e nel complesso portuale di Porto Torres si applicano le tariffe riportate nell'allegato quadro sinottico, che fa parte integrante della presente Ordinanza.
2. Per le navi di stazza lorda superiore a 150.000 G.T. si applica una maggiorazione di € **158,41** ogni 10.000 G.T. o frazione.
3. Le tariffe di cui al presente articolo sono ridotte del 30% per prestazioni rese a navi che effettuano spostamenti all'ormeggio in banchina, ovvero dal porto alla rada e viceversa, allo scopo di consentire l'ormeggio nella stessa banchina ad altre navi che devono operare.
4. Per l'assistenza alle navi che operano con merci infiammabili o pericolose nelle zone indicate al comma 1, si applica la tariffa di € **357,05** per ogni ora di assistenza.

Articolo 3

1. Per le prestazioni di rimorchio a nave con macchine spente la tariffa è aumentata del 30%.
2. Per le prestazioni di rimorchio con cavi forniti dal rimorchiatore la tariffa è aumentata del 10%.
3. Per le prestazioni rese nei giorni di sabato la tariffa è aumentata del 40%.
4. Per le prestazioni rese nei giorni festivi ufficialmente riconosciuti la tariffa è aumentata del 50%.
5. Per le prestazioni eccedenti il limite orario di cui all'art. 1, comma 1, si applica la tariffa ridotta del 50% per ogni ora successiva o frazione.
6. Per prestazioni di rimorchio iniziate nel periodo compreso tra le ore 17:00 e le ore 08:00 (prestazioni notturne) la tariffa è aumentata del 30%.
7. Per le prestazioni rese in tutto o in parte nel periodo compreso tra le ore 12:00 e le ore 13:00 (pausa pranzo) la tariffa è aumentata del 30%.

Articolo 4

1. Le maggiorazioni di cui all'art. 3 sono cumulabili tra loro.

2. Le maggiorazioni e le riduzioni sono computate sulla tariffa base.
3. Alle prestazioni effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti tariffe, con esclusione del caso previsto dall'art. 3, comma 7, si applica la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione.

Articolo 5

1. Per ogni rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non utilizzato entro un'ora, per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, è dovuto un compenso pari al 75% della tariffa applicata al momento della chiamata.
2. Nel caso di cui al comma precedente la chiamata si intende annullata.

Articolo 6

1. Per i servizi resi a navi militari italiane si applica la tariffa ridotta del 50%, comprese le maggiorazioni.

Articolo 7

1. Il presente articolo si applica, nelle circostanze previste dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 61/08 del 22.10.2008 citata in premessa, alle tariffe relative alle manovre di ormeggio di navi di stazza lorda superiore a 60.000 G.T., nel caso in cui il quarto rimorchiatore previsto debba essere appositamente trasferito da altri porti della Sardegna.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, alle tariffe sopra previste per la prestazione di rimorchio è da sommare il corrispettivo volto a coprire i costi sostenuti per il trasferimento del quarto rimorchiatore in esubero rispetto a quelli in esercizio nel porto di Porto Torres.
3. Il corrispettivo per i costi di trasferimento è dato dalla somma tra costi fissi e costi variabili, così individuati:

a) Costi fissi € 7.581,00, ripartiti come segue:

Costo del personale	€ 4.221,00;
Spese generali	€ 1.000,00;
Costi operativi	€ 922,00;
Manutenzione e rispetti	€ 681,00;
Assicurazioni	€ 267,00;
Ammortamento	€ 330,00;
Olio lubrificante	€ 160,00.

b) **Costi variabili per consumo di carburante**, quantificati come segue a seconda del porto di provenienza del rimorchiatore:

- Porto di Cagliari: prezzo corrente del gasolio per 20 tonnellate di prodotto;
- Porto di Oristano: prezzo corrente del gasolio per 15 tonnellate di prodotto.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma 3, lett. b, il fruitore del servizio potrà chiedere che il costo del gasolio sia comprovato, a cura della Società concessionaria, mediante presentazione della documentazione di acquisto del prodotto, eventualmente da incrociare con un estratto del Registro degli idrocarburi (Oil record book) – Mod. 55 – Parte I.

Articolo 8

1. La presente Ordinanza si intende in vigore dalle ore **00:01** del giorno **01.01.2024**.
2. Dal momento di entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata l'Ordinanza n. 71/21 del 15.12.2021 in premessa citata.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Articolo 9

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo ovvero reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Porto Torres, vds data protocollo informatico

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CANNARILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.

**TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI RIMORCHIOMANOVRA NELLA RADA E NEL PORTO DI
PORTO TORRES**

BIENNIO 2024-2025

SCAGLIONE DI STAZZA					TARIFFA	
Da	0	a	1.200	G.T.	€	560,55
Da	1.201	a	2.500	G.T.	€	1274,64
Da	2.501	a	4.000	G.T.	€	1389,22
Da	4.001	a	6.000	G.T.	€	1827,92
Da	6.001	a	7.000	G.T.	€	2116,73
Da	7.001	a	8.000	G.T.	€	2332,43
Da	8.001	a	9.000	G.T.	€	2524,96
Da	9.001	a	10.000	G.T.	€	2741,85
Da	10.001	a	11.000	G.T.	€	2933,20
Da	11.001	a	15.000	G.T.	€	3030,68
Da	15.001	a	20.000	G.T.	€	3125,73
Da	20.001	a	25.000	G.T.	€	3223,22
Da	25.001	a	30.000	G.T.	€	3313,41
Da	30.001	a	35.000	G.T.	€	3417,01
Da	35.001	a	40.000	G.T.	€	3515,67
Da	40.001	a	45.000	G.T.	€	3615,63
Da	45.001	a	50.000	G.T.	€	3702,13
Da	50.001	a	55.000	G.T.	€	3814,27
Da	55.001	a	60.000	G.T.	€	3914,17
Da	60.001	a	65.000	G.T.	€	4014,11
Da	65.001	a	70.000	G.T.	€	4115,21
Da	70.001	a	75.000	G.T.	€	4221,25
Da	75.001	a	80.000	G.T.	€	4328,49
Da	80.001	a	85.000	G.T.	€	4435,74
Da	85.001	a	90.000	G.T.	€	4541,74
Da	90.001	a	100.000	G.T.	€	4756,24
Da	100.001	a	110.000	G.T.	€	4969,47
Da	110.001	a	120.000	G.T.	€	5020,65
Da	120.001	a	130.000	G.T.	€	5397,21
Da	130.001	a	140.000	G.T.	€	5610,48
Da	140.001	a	150.000	G.T.	€	5824,93